



OSSERVATORIO SULLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA N. 1/2024

2. TORTURA E TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI NEL SISTEMA DI DETENZIONE SIRIANO. L'ORDINANZA SULLE MISURE PROVVISORIE NEL CASO *CANADA E PAESI BASSI C. SIRIA*

[*Application of the Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment \(Canada and The Netherlands v. Syrian Arab Republic\), Order on the request for the indication of provisional measures, 16 November 2023.*](#)

1. *Introduzione.*

L'8 giugno 2023 il Canada e i Paesi Bassi hanno presentato un ricorso congiunto dinanzi alla Corte internazionale di giustizia (di seguito anche CIG) denunciando la violazione di diverse disposizioni della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (di seguito Convenzione contro la tortura) da parte della Siria. Contestualmente, gli Stati ricorrenti hanno formulato una richiesta separata ai sensi dell'art. 41 dello Statuto della Corte, finalizzata all'ottenimento di misure provvisorie intese a prevenire un possibile pregiudizio grave e irreparabile a danno dei diritti tutelati dalla Convenzione.

Le ragioni poste a fondamento della richiesta sono da ricercarsi, in via principale, nelle pratiche in uso nel sistema di detenzione siriano, ove è radicato l'utilizzo della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti ([*Request for the indication of provisional measures*](#), 8 giugno 2023, par. 4). Come è noto, infatti, da oltre un decennio in Siria è in atto un conflitto originato da proteste non violente, che si sono trasformate in una guerra civile a seguito della dura repressione attuata dal regime di Bashar al-Assad (N. AKHTAR, H. NAGEEN, *The Syrian conflict: an inside-out and outside-in approach*, in *International Journal on World Peace*, 2019, p. 7). Tra le cause scatenanti il conflitto vi erano le detenzioni arbitrarie di dissidenti e attivisti e le violazioni ad esse correlate, che hanno ispirato le proteste all'inizio del 2011, durante le quali la popolazione aveva chiesto il rilascio dei prigionieri politici (UN Human Rights Council, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, 11 marzo 2021, UN Doc. A/HRC/46/55, par. 5, di seguito Report COI 2021).

Il 16 novembre 2023, la Corte internazionale di giustizia si è pronunciata sul ricorso promosso dal Canada e dai Paesi Bassi, decidendo di accogliere solo parzialmente le misure provvisorie richieste dai due Stati. Il presente contributo intende soffermarsi su alcune delle misure che non sono state considerate dalla Corte, mettendo in luce i potenziali vantaggi che sarebbero potuti derivare dal loro accoglimento.

2. La sussistenza dei requisiti per l'adozione delle misure provvisorie.

Prima di procedere ad una disamina più approfondita delle richieste avanzate dagli Stati ricorrenti, appare opportuno soffermarsi brevemente sui requisiti necessari ai fini dell'adozione delle misure provvisorie da parte della Corte. Sebbene l'art. 41 dello Statuto non contenga alcun riferimento esplicito in tal senso, le circostanze che consentono l'adozione di tali misure sono state chiarite in via giurisprudenziale. Dal punto di vista del *fumus boni iuris* si richiede l'esistenza *prima facie* della giurisdizione della Corte e la plausibilità dei diritti invocati. Per ciò che concerne, invece, il *periculum in mora*, le misure sono indicate laddove potrebbe essere arrecato un pregiudizio irreparabile ai diritti oggetto del procedimento e in presenza del requisito dell'urgenza, da intendersi quale rischio reale e imminente che il citato pregiudizio possa realizzarsi in attesa della decisione definitiva (S. FORLATI, *The International Court of Justice. An Arbitral Tribunal or a Judicial Body?* Cham, 2014, pp. 86-87).

Gli Stati ricorrenti hanno ritenuto che la giurisdizione della CIG dovesse fondarsi sul combinato disposto degli artt. 36(1) dello Statuto della Corte e 30(1) della Convenzione contro la tortura, disposizione quest'ultima a cui nessuna delle parti in causa ha apposto alcuna riserva (par. 23 dell'ordinanza in commento). In particolare, secondo l'art. 30(1) le controversie tra Stati parti relative all'interpretazione o all'applicazione della convenzione che non possono essere risolte in via negoziale sono sottoposte ad arbitrato su richiesta di uno di questi Stati. Trascorsi sei mesi dalla predetta richiesta, se le parti non hanno raggiunto un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna di queste può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia. Nel caso di specie, acclarata l'esistenza di una controversia (par. 24-33 dell'ordinanza), i giudici hanno proceduto ad esaminare le due precondizioni procedurali poste dall'art. 30(1) della Convenzione, ossia lo svolgimento di negoziazioni e la richiesta di arbitrato, ritenendole entrambe soddisfatte. Invero, come confermato dalla Corte, gli Stati si erano scambiati una serie di note diplomatiche nell'arco di un periodo di due anni, oltre ad aver organizzato degli incontri finalizzati alla risoluzione della controversia in via negoziale, senza però ottenere alcun risultato. Successivamente, il 7 novembre 2022, il Canada e i Paesi Bassi avevano presentato una nota diplomatica congiunta avanzando una richiesta di arbitrato, senza ricevere alcuna risposta da parte delle autorità siriane per oltre sei mesi (par. 41-43 dell'ordinanza).

Per ciò che concerne il *locus standi*, l'ordinanza richiama il noto caso *Belgio c. Senegal*, nell'ambito del quale era stato invocato l'art. 30(1) della Convenzione contro la tortura ai fini del riconoscimento dell'interesse ad agire del Belgio. Confermando il proprio orientamento in merito, i giudici hanno ribadito ancora una volta il carattere *erga omnes partes* degli obblighi previsti dalla Convenzione contro la tortura e il conseguente interesse di ogni Stato parte al rispetto degli stessi (par. 50 dell'ordinanza; cfr. ICJ, *Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*, Judgment, ICJ Reports, 2012, p. 442, par. 68; sul punto si veda G. GAJA, *Standing: International Court of Justice*, in *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law*, OUP, 2018).

La Corte ha, pertanto, affermato che i ricorrenti avevano il diritto al rispetto da parte della Siria degli obblighi previsti dalla Convenzione, proprio in virtù del fatto che si trattava di obblighi *erga omnes partes*. In relazione a tale fondamento, la Corte ha anche riconosciuto la plausibilità dei diritti invocati (par. 57-58 dell'ordinanza).

Infine, avvalendosi delle informazioni contenute nei report della Commissione d'inchiesta sulla Siria (cfr. Report COI 2021, Independent International Commission of

Inquiry on the Syrian Arab Republic, [“No End in Sight”: Torture and ill-treatment in the Syrian Arab Republic 2020 -2023](#), 10 luglio 2023, A/HRC/53/CRP.5) – i quali danno atto, *inter alia*, delle terribili condizioni nei centri di detenzione siriani, oltre che del ricorso a tortura e maltrattamenti, sparizioni forzate ed esecuzioni arbitrarie – la Corte ha ritenuto sussistente il rischio reale e imminente di un pregiudizio irreparabile ai diritti invocati dagli Stati ricorrenti.

Ciò detto, l’ordinanza ha accolto solamente due delle misure richieste dal Canada e dai Paesi Bassi. La CIG ha imposto alla di Siria adottare tutte le misure in suo potere per prevenire atti di tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti e di assicurare che tali atti non siano commessi dai suoi agenti o da organizzazioni e individui sottoposti al suo controllo, direzione o influenza. Contestualmente, la Corte ha ordinato l’adozione di misure effettive volte a prevenire la distruzione e a garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti che ricadono nell’ambito di applicazione della Convenzione contro la tortura, inclusi i rapporti medici e forensi (par. 79-80 dell’ordinanza).

3. *La divergenza tra le misure richieste e quelle adottate.*

I giudici hanno rigettato le restanti misure provvisorie prospettate dagli Stati ricorrenti senza spiegare le ragioni di tale rigetto e limitandosi ad affermare che «the measures to be indicated need not be identical to those requested» (par. 78 dell’ordinanza). In particolare, la Corte non si è pronunciata in alcun modo sulle specifiche misure correlate al trattamento dei detenuti in Siria proposte dagli Stati ricorrenti, le quali apparivano improntate non solo ad una più incisiva tutela di questi ultimi ma, indirettamente, anche dei loro familiari (per le ulteriori richieste non accolte dalla Corte, che non saranno esaminate in questa sede, si veda il par. 5, lett. f) e g) dell’ordinanza).

In primo luogo, gli Stati ricorrenti avevano richiesto la cessazione di tutte le forme di detenzione arbitraria e di detenzione in *incommunicado*, l’accesso ai luoghi di detenzione, ufficiali e non, da parte di meccanismi indipendenti di monitoraggio e di personale medico, oltre alla possibilità di consentire visite e contatti tra i detenuti e i loro familiari e legali. A quanto detto si aggiunge la richiesta di adozione di misure urgenti volte a migliorare le condizioni dei luoghi di detenzione (*Request for the indication of provisional measures*, cit., par. 33, lett. b). Occorre, infatti, rilevare che, sin dal principio, la Commissione d’inchiesta istituita dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite allo scopo di indagare sulle violazioni dei diritti umani commesse in territorio siriano dal marzo del 2011 (UN Security Council, [Resolution S-17/1](#), 18 ottobre 2011, UN Doc. A/HRC/S-17/2, par. 13) ha dato atto degli arresti arbitrari, degli atti di tortura a danno dei detenuti e delle condizioni di vita inumane nei centri di detenzione siriani (si veda, *ex multis*, Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, [Detention in the Syrian Arab Republic: A Way Forward](#), 8 marzo 2018, par. 10), specie nelle aree poste sotto il controllo del governo (*ibid.*, par. 12). Le predette violazioni sono state estensivamente documentate anche dalle ONG (cfr. Human Rights Watch, [If the Dead Could Speak. Mass Deaths and Torture in Syria’s Detention Facilities](#), 2015; H. MEGALLY, E. NAUGHTON, [Gone Without a Trace. Syria’s Detained, Abducted, and Forcibly Disappeared](#), International Center for Transitional Justice, 2020). In tale contesto, desta particolare attenzione e preoccupazione la c.d. detenzione in *incommunicado*, da intendersi quale isolamento assoluto del detenuto rispetto all’esterno, in ragione dell’impossibilità di comunicare con altre persone al di fuori dei propri carcerieri. In questi casi la vittima non ha modo di avvertire i propri familiari, né di consultare un legale (I. PERVOU, *The Right not to Be Subjected to Enforced Disappearance. Concept, Content and Scope*, Cham, 2023, p. 54).

In secondo luogo, il Canada e i Paesi Bassi avevano chiesto di salvaguardare le informazioni riguardanti la causa dei decessi avvenuti in regime di detenzione o di ricovero ospedaliero, compresi l'esame forense dei resti umani e dei luoghi di sepoltura. Si richiedeva, poi, di fornire ai parenti più prossimi un certificato che contenesse l'indicazione della reale causa di morte (*Request for the indication of provisional measures*, cit., par. 33, lett. d). Difatti, le informazioni sui decessi generalmente fornite ai familiari sono estremamente limitate e spesso ottenute a seguito del pagamento di tangenti o di estorsioni perpetrate da parte delle autorità statali (Report COI 2021, cit., par. 22). Anche se le forze governative sono solite tenere registri dei detenuti, in genere scelgono di non fornire informazioni ai familiari di questi ultimi (*ibid.*, par. 27); tant'è vero che molti di loro sono venuti a conoscenza della morte dei propri cari solamente nel 2018, a seguito di un rilascio massiccio di informazioni agli uffici dell'anagrafe (Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, [Death Notifications in the Syrian Arab Republic](#), 27 novembre 2018, par. 2). In molti casi i registri riportavano cause naturali di morte, mentre in altri casi recavano l'indicazione che la persona era stata giustiziata a seguito di una decisione adottata dalla *First* o *Second Field Court*. Al contempo, alcune date di morte apparivano comuni a più detenuti provenienti dalla stessa area geografica, elemento che lascia spazio all'ipotesi di possibili esecuzioni di gruppo (*ibid.*, par. 4; si veda anche Human Rights Watch, *If the Dead Could Speak*, cit., pp. 7-9). Inoltre, nonostante le conferme dei decessi, sono state riscontrate difficoltà nell'ottenimento dei certificati di morte, con conseguenti ripercussioni negative sul godimento di alcuni diritti fondamentali da parte dei familiari delle vittime, tra cui i diritti delle donne all'abitazione, alla terra, alla proprietà e all'eredità (*ibid.*, par. 12). Come si evince dalla richiesta presentata alla Corte, quanto detto non interessa esclusivamente i centri di detenzione. La Commissione d'inchiesta ha, infatti, registrato testimonianze di maltrattamenti e tortura verificatisi anche all'interno di ospedali militari (Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, [Assault on medical care in Syria](#), 13 settembre 2013, UN Doc. A/HRC/24/CRP.2, par. 33).

Infine, i due Stati ricorrenti avevano chiesto di rivelare ai familiari l'ubicazione dei luoghi di sepoltura delle vittime decedute a causa di tortura o altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, in seguito ad arresto, ricovero ospedaliero o detenzione (*Request for the indication of provisional measures*, cit., par. 33, lett. e). La misura richiesta si giustifica alla luce dei numerosi report che confermano l'utilizzo di fosse comuni (cfr. Report COI 2021, cit., par. 23; Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, [Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic](#), 3 febbraio 2016, UN Doc. A/HRC/31/CRP.1, par. 93; Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, "*No End in Sight*", cit., par. 61), circostanza che rende ancora più difficoltoso per i familiari localizzare i corpi dei propri cari deceduti in regime di detenzione.

Alla luce di tali elementi, la scelta della Corte di non accogliere le misure concernenti il trattamento dei detenuti solleva alcune perplessità, essendo i soggetti maggiormente esposti al rischio di subire gli atti denunciati dai due Stati ricorrenti.

4. Considerazioni conclusive: le misure cautelari tra limiti giurisdizionali e protezione delle vittime.

Le misure cautelari adottate dalla CIG nel caso in esame rappresentano senza dubbio una tappa importante nel percorso verso l'accertamento della responsabilità della Siria per gli atti di tortura e per i trattamenti crudeli, inumani o degradanti denunciati dal Canada e dai Paesi Bassi. Tuttavia, la divergenza tra quanto richiesto dai due Stati ricorrenti e la decisione finale della Corte impone necessariamente alcune riflessioni.

Partendo dalla prima delle due, e uniche, misure accolte – che ha imposto alla Siria di compiere tutto ciò che è in suo potere per prevenire atti di tortura e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti – si nota immediatamente l'intenzione della Corte di rimanere ancorata il più possibile al perimetro tracciato dalla Convenzione contro la tortura. Trattasi di un atteggiamento ben noto della CIG che, nel concedere le misure provvisorie, sovente si discosta dalle richieste degli Stati ricorrenti, adottando un approccio estremamente fedele al testo della Convenzione che, di volta in volta, viene in rilievo (si veda, ad esempio, la recente ordinanza resa nel caso *Application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*, *Order on the request for the indication of provisional measures*, 26 gennaio 2024). Nel caso di specie non vi è, infatti, alcun riferimento alle richieste avanzate per garantire un trattamento dei detenuti rispettoso della dignità umana, quali la cessazione delle detenzioni arbitrarie e in *incommunicado*, il miglioramento delle condizioni dei luoghi di detenzione e la garanzia di accesso agli stessi. Lo stesso deve dirsi per le misure richieste al fine di salvaguardare le informazioni sui decessi avvenuti in regime di detenzione o di rivelare i luoghi di sepoltura dei corpi. Tuttavia, tenuto conto del fatto che gli atti di cui viene accusata la Siria si verificano o rischiano di verificarsi frequentemente durante il regime di detenzione, sarebbe stato auspicabile soffermarsi maggiormente sulle puntuali misure prospettate dagli Stati ricorrenti, quantomeno approfondendo le ragioni alla base del loro mancato accoglimento (ci si riferisce, segnatamente, alle misure previste al par. 5, lett. b), d) ed e) dell'ordinanza). A ben vedere, si trattava di richieste pressoché sovrapponibili ad alcune delle precedenti raccomandazioni avanzate dalla Commissione d'inchiesta, circostanza che avrebbe potuto indurre la Corte a farle proprie (sul punto si vedano *Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Out of Sight, Out of Mind*, cit., par. 106; *Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic Detention in the Syrian Arab Republic*, cit., parr. 22-24).

L'adozione di misure più puntuali concernenti il trattamento dei detenuti avrebbe consentito non solo di tutelare maggiormente le vittime di tortura, ma anche i loro familiari. Le richieste di salvaguardia delle informazioni riguardanti le cause dei decessi, l'ottenimento dei certificati di morte e la rivelazione dei luoghi di sepoltura delle vittime di tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sono, infatti, rivolte principalmente alla tutela dei familiari superstiti. Del resto, lo stesso Comitato previsto dalla Convenzione contro la tortura ha accolto una nozione ampia di vittima, che ricomprende non solo le vittime dirette, ma anche «affected immediate family or dependants of the victim as well as persons who have suffered harm in intervening to assist victims or to prevent victimization» (Committee against Torture, General comment No. 3, 13 December 2012, UN Doc. CAT/C/GC/3, par. 3). Trattasi di un'evoluzione rispetto alla nozione inizialmente accolta dalla Convenzione, che riflette gli sviluppi della giurisprudenza internazionale nel campo dei diritti umani e che riconosce l'impatto della tortura sui familiari delle vittime e su terze persone in stretto rapporto con queste (J. LOBER, A. SCHUECHNER, Art. 14 Right of Torture Victims to Adequate Remedy and Reparation, in M. NOWAK, M. BIRK, G. MONINA (a cura di), *The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol. A Commentary*, II edizione, New York, 2019, p. 381).

La necessità di accogliere le richieste dei due Stati ricorrenti risulta ancor più evidente se si considera la natura *erga omnes partes* degli obblighi discendenti dalla Convenzione contro la tortura. In questi casi, infatti, la protezione cautelare rappresenta un importante strumento di tutela delle vittime, in quanto rivolta, in definitiva, agli ultimi beneficiari della regola che rischia di essere pregiudicata *pendente lite*, ossia gli individui.

Giova, inoltre, evidenziare che alcune delle richieste formulate dagli Stati ricorrenti risultano particolarmente degne di nota, in quanto generalmente richiamate per assicurare tutela alle vittime, sia dirette che indirette, di sparizioni forzate.

A tal proposito si osserva come gli atti di tortura e di sparizione siano spesso collegati, tant'è vero che fenomeni quali le detenzioni in *incommunicado* possono frequentemente evolvere in sparizione (I. PERVOU, *The Right not to Be Subjected to Enforced Disappearance*, cit., p. 54; si vedano anche Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, [“Without a trace: enforced disappearances in Syria”](#), 19 dicembre 2013, par. 4; Syrians For Truth & Justice, [The Present Absentees... We Will not Stop Searching nor Will We Lose Hope](#), 30 agosto 2023, p. 5 ss.). Infatti, alla base della definizione di sparizione forzata prevista dall'art. 2 della relativa Convenzione delle Nazioni Unite vi può essere «l'arresto, la detenzione, il sequestro e qualunque altra forma di privazione della libertà». L'incertezza sulla sorte delle vittime dirette di sparizione costituisce, inoltre, fonte di estrema sofferenza per i familiari, al punto tale che la condizione psicologica che sono costretti a sopportare è stata qualificata di per sé come trattamento inumano e degradante (T. SCOVAZZI, G. CITRONI, *The Struggle against Enforced Disappearances and the 2007 United Nations Convention*, Leiden-Boston, 2007, p. 343; si veda anche Human Rights Committee, [Quinteros v. Uruguay](#), Communication No. 107/1981, 21 luglio 1983, par. 14). Appare, quindi, evidente come le misure prospettate del Canada e dei Paesi Bassi in relazione ai detenuti a rischio di tortura – corroborate anche dagli accertamenti della Commissione d'inchiesta – avrebbero offerto una tutela maggiore anche alle potenziali vittime di sparizione forzata e ai loro prossimi congiunti.

L'importanza di accogliere le richieste avanzate dagli Stati ricorrenti emerge in maniera ancor più decisiva se si considera che la Siria non ha ratificato la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata e che si tratta di un fenomeno dilagante nel Paese, come testimoniano numerosi report, a partire da quelli stilati dalla Commissione d'inchiesta (cfr. Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, *Without a trace*, cit.). La situazione risulta aggravata anche dall'assenza di una definizione autonoma di sparizione forzata nel Codice penale siriano (*ibid.*, par. 55). Nel tentativo di fornire una risposta ai familiari degli scomparsi e a seguito delle crescenti sollecitazioni provenienti dai gruppi di vittime e dalla società civile (Syrians For Truth and Justice, *The Present Absentees*, cit., p. 3), l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito l'*Independent Institution on Missing Persons in the Syrian Arab Republic* (UN General Assembly, Resolution 77/301, 29 June 2023, UN Doc. A/RES/77/301). Sebbene la risoluzione abbia suscitato alcune perplessità in virtù del mandato non rivolto specificamente alle vittime di sparizione forzata (G. BARANOWSKA, G. CITRONI, [The UN Independent Institution on Missing Persons in the Syrian Arab Republic. A marathon, a sprint, or a hurdle race?](#), in [www.ejiltalk.org](#), 7 luglio 2023), l'istituzione di un apposito meccanismo indipendente dimostra la volontà della comunità internazionale di affrontare il fenomeno delle persone scomparse in Siria. Sorprende, pertanto, la decisione della Corte di non prendere in considerazione alcuna delle misure che avrebbero potuto incidere altresì sul fenomeno delle sparizioni forzate che, sebbene non ammontino direttamente a atti di tortura, costituiscono parte tipica del contesto fattuale nel quale gli atti di tortura sono commessi nel caso in esame.

Deve, invece, accogliersi con soddisfazione la seconda misura adottata dalla CIG, finalizzata alla conservazione delle prove di tutti quegli atti idonei a rientrare nel campo di applicazione della Convenzione contro la tortura. Tra queste, la Corte non ha mancato di menzionare i rapporti medici e forensi. La decisione risulta particolarmente apprezzabile

soprattutto in ragione delle scarse informazioni rilasciate ai familiari delle vittime a seguito dei decessi, qualificati nella maggioranza dei casi come morti naturali (cfr. par. 3).

In conclusione, l'ordinanza della CIG rappresenta indiscutibilmente un passo in avanti nella tutela delle vittime di tortura in quanto, a fronte dei numerosi processi penali contro singoli individui per crimini di guerra e contro l'umanità, si tratta del primo caso in cui lo Stato siriano è chiamato a difendersi dalle violazioni della Convenzione (OHCHR, [UN Syria Commission welcomes landmark ICJ order to Syria to prevent torture and destruction of evidence](#), Press release, 16 November 2023). La decisione è stata accolta con estremo favore dal Presidente della Commissione d'inchiesta Paulo Pinheiro, che la ha definita «a landmark order by the world's top court to stop torture, enforced disappearances and deaths in Syria's detention facilities» (*ibid.*)

Tuttavia, in considerazione di quanto illustrato in precedenza, desta non poche perplessità il cauto approccio adottato dalla Corte in relazione alle richieste concernenti il trattamento dei detenuti, proprio in ragione del peculiare contesto siriano, in cui la tortura e le detenzioni arbitrarie e in *incommunicado* rappresentano fenomeni diffusi e intrinsecamente legati. Invero, l'accoglimento delle richieste poc'anzi illustrate sarebbe stato coerente con lo scopo perseguito delle misure provvisorie, finalizzate alla tutela dei diritti delle parti da un pregiudizio irreparabile e non ad un accertamento definitivo sul merito. La competenza cautelare avrebbe, quindi, consentito alla Corte di spingersi verso una decisione maggiormente in linea con le richieste degli Stati ricorrenti e, di conseguenza, con la tutela delle vittime.

CHIARA BELCASTRO